

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-301/24 - 1

Causa C-301/24 [Pailvier]<sup>i</sup>

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

**Data di deposito:**

26 aprile 2024

**Giudice del rinvio:**

Cour de cassation (Lussemburgo)

**Data della decisione di rinvio:**

25 aprile 2024

**Ricorrenti:**

AH

CJ

**Resistente:**

Caisse pour l'avenir des enfants

---

Fatti specifici della presente causa C-301/24:

Le parti ricorrenti, madre e padre acquisito di due figli per i quali è stata respinta la domanda di assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vivono insieme in Francia.

I motivi vertenti sul diritto dell'Unione sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I motivi della decisione di rinvio (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-301/24, è formulato come segue (pagine 7 e 8 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di diniego dell’assegno familiare i giudici d’appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell’esistenza di un’unione registrata tra il lavoratore frontaliero e la madre dei figli acquisiti e dell’esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, la sua compagna e i figli, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno dichiarato che la prova della concessione di una borsa di studio a favore di uno dei figli non dimostrava il soddisfacimento della condizione poiché detta borsa era versata sulla base di criteri diversi da quelli relativi alla partecipazione al mantenimento del figlio,
- hanno considerato che i due genitori biologici contribuivano al mantenimento dei propri figli, poiché la madre esercitava un’attività lavorativa anche se per un lungo periodo aveva percepito indennità giornaliera da parte della cassa malattia e il padre versava un assegno alimentare indicizzato per i figli e disponeva di un diritto di visita e di alloggio ampliato,
- hanno dichiarato che la prova dei pagamenti effettuati dai ricorrenti in cassazione nell’interesse della famiglia ricostituita (relativi alla visita a un giardino zoologico, al soggiorno in un parco divertimenti, al rimborso del mutuo e alle spese di noleggio di un’autovettura), integranti in parte spese sostenute a titolo di cortesia e in parte normali spese familiari, non dimostrava che AH dovesse provvedere al mantenimento dei figli,
- hanno stabilito che la mera dichiarazione del padre biologico quanto al supporto finanziario fornito da AH era irrilevante poiché spettava ai giudici del lavoro stabilire, a partire dagli elementi di fatto loro presentati, chi – tra i genitori biologici e il padre acquisito – provvedesse al mantenimento dei figli».